



Comune di Camerota Provincia di Salerno

Piazza San Vincenzo, 84059 - Camerota (SA) | Partita Iva/Codice Fiscale: 84001750656 | Centralino: 0974.935178
Sito web: comune.camerota.sa.it | Posta certificata: protocollo.camerota@asmepec.it | E-mail: info@comune.camerota.sa.it

N° PAP-00899-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 05/07/2022 al 20/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 2043 del 04 luglio 2022

OGGETTO: Istituzione area pedonale temporanea con relativa chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso di via lungomare trieste civico 25 ,altezza attività commerciale denominata Bacio, fino a via lungomare trieste altezza attività commerciale denominata Gio's pizza, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 20:00 alle ore 01.00.

IL SINDACO

PREMESSO che la Via Lungomare Trieste nel tratto compreso di via Lungomare Trieste civico 25, altezza attività commerciale denominata Bacio, fino a via Lungomare Trieste altezza attività commerciale denominata Gio's pizza, situata nel centro urbano del paese, durante la stagione estiva è la meta preferita di numerosi turisti e di frequentatori giornalieri, in particolare nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO

- che la suddetta Via durante la stagione estiva sarà interessata dalla presenza di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione Comunale e da varie associazioni con la collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi ivi presenti;
- che gli effetti del traffico, nelle ore serali, impongono misure adeguate di tutela della sicurezza dei pedoni con particolare riguardo a quelle aree del centro abitato di interesse turistico-commerciale maggiormente esposte alle conseguenze negative dell'intenso traffico, dove generalmente si registra un notevole flusso di persone;

RICHIAMATE

- la Delibera di Giunta Municipale n. 233 del 21 luglio 2000 avente ad oggetto: "perimetrazione centri edificati D. lgs 285/92" ;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 13 luglio 2016 avente ad oggetto: "istituzione della zona a traffico limitato nel centro abitato di Marina di Camerota (SA)";
- Nulla Osta della Provincia di Salerno – Settore Viabilità e trasporti – prt. PSA 202200058349 del 28 giugno 2022;

RITENUTO necessario ed urgente garantire l' incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni che la frequentano, disciplinando la circolazione stradale con l' Istituzione di un'Area Pedonale e la relativa chiusura al traffico veicolare nei tratti di strada sopraindicati per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 20:00 alle ore 01.00;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si presenta;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale area con il transito veicolare;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

VISTO l'art. 7 del nuovo Codice della Strada che, 9° al comma, prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta Comunale o, nel caso di urgenza, con ordinanza, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato nonché altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 e 21 del vigente C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992 ss.mm.ii ;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

emana la seguente

ORDINA

1) Per i motivi indicati in premessa, l'Istituzione dell'Area Pedonale e la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e transito dei veicoli nel tratto compreso di via lungomare trieste civico 25 ,altezza attività commerciale denominata Bacio, fino a via lungomare trieste altezza attività commerciale denominata Gio's pizza, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 20:00 alle ore 01.00;

2) La sospensione nelle fasce orarie di istituzione dell'area pedonale sopra citata, delle ordinanze di viabilità ordinaria disciplinanti i sensi di marcia delle strade in cui è realizzata l'area pedonale, adottando contestualmente il doppio senso di marcia per i soli veicoli dei residenti e autorizzati, che dovranno adottare tutte le cautele di cui ai punti 3, 4, 5 e 6.

3) Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

4) Ai soli residenti nei tratti di strada ricadenti in Via Nazario Sauro, Via San Domenico, Via del Marchese, Via Cesare Battisti, Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo e Via Carmine Scarpati sarà consentito esclusivamente il transito, dall'intersezione di via Porto con via Lungomare Trieste (altezza distributore carburanti Magliano) per le sole operazioni di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia,

dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

5) Ai residenti nei tratti di strada ricadenti in Via Bolivar, Via M. Marsicano, Via Armando Diaz, Via Francesco Laino, Via Ciro Coppola, Via S. Alfonso, Via Guglielmo Oberdan, Via Belvedere, Via Luigi Mazzeo, Via A. Infantini, Via D. Saggiomo, Via G. Lamanna, Via A. Simoni, Via G. Chirico sarà consentito esclusivamente il transito, dall'intersezione SR 562/Via Bolivar (altezza attività commerciale denominata Cinema Bolivar) per le sole operazioni di accesso e uscita dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

6) Ai residenti nei tratti di strada ricadenti in Via Vivaldi, Via Venezuela, Via Argentina, Via Orsini e Via Sulmona sarà consentito esclusivamente il transito, Via Vivaldi per le sole operazioni di accesso dalle proprie abitazioni, i quali tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

7) A discrezione del personale della Polizia Locale e delle Forze in servizio di Ordine Pubblico potranno essere consentite deroghe al citato provvedimento, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica .

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

A V V E R T E

1- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia;

2- Gli Organi di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

3- Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Camerota, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

M A N D A

Copia della Presente Ordinanza:

- All'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Camerota al fine di dare ampia diffusione al presente provvedimento
- Prefetto della Provincia U.T.G. di Salerno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Camerota, al fine dell'Osservanza;
- Comando Brigata Guardia di Finanza Sapri;
- ASL/SA (postazione 118);
- Autolinee Infante;

Camerota, li 04 luglio 2022

IL SINDACO
MARIO SALVATORE SCARBITTA





Comune di Camerota
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
AREA DIRIGENZIALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'ISTITUZIONE AREA PEDONALE TEMPORANEA VIA LUNGOMARE TRIESTE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 01:00.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 05/07/2022 al 20/07/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00899-2022.